

Codice delle assicurazioni ambito di applicabilità dell'art. 122

Sintesi della giurisprudenza e delle interpretazioni in materia

di Massimo Caiafa

La legge 24.12.69 n. 990 ha costituito una pietra miliare nel rapporto “assicurato – assicuratore – danneggiato” sconvolgendo il sistema pregresso con novità di tipo processuale e sostanziale, riaccordate in relazione alla funzione sociale dell'assicurazione obbligatoria, del tutto innovative ed inserite nell'impianto legislativo esistente (obbligo di copertura assicurativa, introduzione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, previsione del “fondo garanzia vittime della strada”, possibilità di liquidazione di una “provvisionale”, etc.).

Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, come tutte le leggi di portata innovativa, sono state oggetto di dispute giurisprudenziali con orientamenti contrastanti e ondegianti risoluzioni, poi rivisitate nel tempo, alcune non definitivamente risolte.

Questa situazione ha finito spesso per ostacolare la funzione sociale ispiratrice della legge con incertezze e, talora, danni sia per gli enti assicuratori che per i danneggiati per i quali si ambiva – nella *ratio* del legislatore – ad un pronto e giusto ristoro.

L'art. 1 della legge 24.12.69 – in stretta relazione con l'art. 18 – **oggi sostanzialmente riportato nell'art. 122 del nuovo codice delle assicurazioni**, non è sfuggito a tale percorso interpretativo laddove, inizialmente, una decisa terminologia – semmai integrata da casi di applicabilità (o non) specificamente previsti – avrebbe eliminato contrasti interpretativi, dal momento che l'art. 1 di una legge è la “*porta di ingresso*” all'applicazione dell'impianto legislativo con il quale viene disciplinata l'intera materia come *corpus* o testo unico.

In effetti – come è a conoscenza degli operatori del settore – troppo spesso si è dato ingresso all'applicabilità per casi non previsti dalla *ratio legis* e, al contrario, si è negata la possibilità di usufruire dell'azione diretta a chi ne aveva diritto.

Onde affrontare la problematica, si deve prendere atto, sotto un profilo cronologico, che dopo la legge 24.12.69 n. 990 e **fino al d. lgs. 7.9.2005 n. 209**, le principali disposizioni integrative (D.P.R. 24.11.70 n. 973, legge 26.2.77 n. 39 e legge 7.8.90 n. 242) non hanno previsto alcuna integrazione dell'art. 1 della richiamata legge,

e quindi, si attendeva il regolamento del nuovo codice delle assicurazioni che (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/5/08) con la ripetizione lessicale “...*aperte* alla circolazione del pubblico” e “... i veicoli in sosta”, senza apportare le *attese* precisazioni, ha *tentato* di restringere l'ambito interpretativo.

Avremmo suggerito al legislatore di precisare anche “...idonee alla *legittima e indifferenziata* circolazione del pubblico” (concetto espresso più volte dalla Suprema Corte = Cass. III sez. 27.10.05 n. 20911, Cass. III sez. 6.6.06 n. 13254, Cass. II sez. 18.01.08 n.994) poiché, in tal caso, si sarebbero messe fuori dall'applicazione quelle situazioni in cui, senza alcuna necessità, anzi in condizioni di inagibilità, alcuni utenti si immettono su strade non convenientemente percorribili dove ogni rischio dovrebbe ricadere su coloro che hanno scelto di percorrere tali luoghi.

Riteniamo utile fare *un punto* sulla questione con le *seguenti osservazioni*:

Casi di applicabilità

1) Strade di uso pubblico, dizione già contenuta nella antesignana formulazione dell' art. 23 del testo unico sulla circolazione stradale dell'8/2/33 n. 1740, intendendo le strade statali

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it